

Causa C-569/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

30 ottobre 2020

Giudice del rinvio:

Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

27 ottobre 2020

Procedimento penale a carico di:

IR

Oggetto del procedimento principale

Procedimento penale in contumacia. Determinazione della natura del procedimento in contumacia (articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2016/343). Mezzi di ricorso contro la condanna contumaciale ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2016/343.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Interpretazione della direttiva 2016/343 e della decisione quadro 2009/299.

Il fondamento della richiesta è l'articolo 267 del TFUE.

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, in combinato disposto con i considerando da 36 a 39 e con l'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con i considerando da 7 a 10 della stessa decisione quadro, debbano essere interpretati nel senso che includono la circostanza nella quale l'imputato, informato dell'accusa formulata nei suoi confronti nella sua versione originaria, successivamente non può oggettivamente essere informato del procedimento giudiziario a causa della sua

fuga e viene difeso da un avvocato, nominato d'ufficio, con il quale non intrattiene alcun tipo di contatto.

In caso di risposta negativa alla prima questione: se sia compatibile con l'articolo 9, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, frase 2, della direttiva 2016/343 e con l'articolo 4 bis, paragrafo 3, in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2009/299, una normativa nazionale (articolo 423, paragrafi 1 e 5, del NPK), secondo la quale contro le misure adottate in contumacia nel corso delle indagini e contro una condanna contumaciale non è prevista alcuna tutela giuridica nel caso in cui l'imputato, dopo essere stato informato dell'accusa originaria, si renda irreperibile e quindi non possa essere informato né sulle date e sul luogo del processo né sulle conseguenze della sua mancata comparizione.

In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l'articolo 9 della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, abbia una efficacia diretta.

Disposizioni di diritto dell'Unione europea e giurisprudenza richiamate

Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1; in prosieguo: «direttiva 2016/343»), in particolare i considerando da 36 a 39 e gli articoli da 8 a 10.

Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: «decisione quadro 2009/299»), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del formulario, lettera d), n. 3.4. della

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2016, C 202, pag. 389; in prosieguo: la «Carta»), in particolare l'articolo 47.

Disposizioni nazionali richiamate

Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK») in particolare l'articolo 423, paragrafi 1 e 5, articolo 425, paragrafo 1.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Contro IR è stato emesso un atto di accusa relativo alla commissione del reato di cui all'articolo 321, paragrafo 3, del Nakazatelen kodeks (codice penale; in

proseguo: il «NK») nel quale gli si contestava che, nel periodo che va dall'agosto 2010 al 24 febbraio 2011, egli avrebbe partecipato, sul territorio della Repubblica di Bulgaria e in quello della Repubblica Ellenica, insieme ad altre 11 persone, ad un'organizzazione criminale che, con intento delittuoso, avrebbe importato e distribuito all'interno del paese grandi quantità di prodotti soggetti ad accisa (sigarette) sprovvisti di fascetta recante il bollo fiscale. È stato inoltre accusato di un reato secondario, ai sensi dell'articolo 234, paragrafo 2, punto 3, del NK, per aver favorito, nel periodo che va dal 15 al 24 febbraio 2011, l'importazione di 373 490 pacchetti di sigarette sprovvisti di fascetta recante marca da bollo del valore di BGN 2 801 175, per cui il valore dell'oggetto materiale del reato era particolarmente elevato e l'atto commesso non meno grave. Per il primo reato è prevista una «pena detentiva» non inferiore a tre anni e per il secondo una «pena detentiva» non inferiore a due anni.

- 2 Vista l'impossibilità di rintracciare IR nel corso delle indagini preliminari, egli è stato inserito nella lista dei ricercati; un mandato d'arresto europeo era già stato emesso nel corso di un'altra procedura. In seguito è stato rintracciato. L'atto d'accusa gli è stato consegnato personalmente, presso un avvocato a cui aveva conferito procura. IR ha deciso di non fornire alcuna informazione. Ha semplicemente fornito un indirizzo ove poteva essere reperito.
- 3 Le accuse sono state sottoposte al giudice. Il giudice ha intrapreso ulteriori tentativi di convocare IR al processo. Questi non è stato rintracciato nemmeno all'indirizzo da lui stesso fornito. L'avvocato ha rinunciato alla difesa a causa dell'assenza di contatti. Il giudice ha inizialmente nominato un difensore d'ufficio e, dopo la rinuncia al mandato di quest'ultimo, un ulteriore difensore d'ufficio. IR e i suoi nuovi avvocati non si sono mai incontrati. L'ultimo avvocato nominato sostiene di non aver intrapreso alcun tentativo di contattare i suoi familiari. In linea di principio, non è chiaro se IR sia a conoscenza del fatto che l'accusa contro di lui sarà sostenuta in giudizio e che d'ufficio gli è stato nominato un avvocato.
- 4 Il giudice ha disposto la custodia cautelare di IR e ha emesso un mandato d'arresto europeo. IR non è stato rintracciato. Successivamente, tale [mandato d'arresto] è stato revocato dal giudice emittente in ragione di alcuni dubbi sulla sua compatibilità con la decisione quadro 2002/584 e con la direttiva 2012/13 con riguardo al diritto all'informazione. È stata presentata una domanda di pronuncia pregiudiziale (C-649/19).
- 5 La fase giudiziaria è stata chiusa per motivi procedurali (atto d'accusa irrituale). È stata riassunta in seguito alla formulazione di un nuovo atto d'accusa. Ancora una volta, nonostante le intense ricerche eseguite presso familiari, ex datori di lavoro e fornitori di telefonia mobile, IR non è stato rintracciato. In occasione della prima udienza è stata sollevata la questione dell'opportunità di svolgere il processo in contumacia, in particolare con riguardo ai suoi diritti in tale procedimento contumaciale, e al grado di vincolatività di un'eventuale condanna.

- 6 In base alle osservazioni presentate dalle parti interessate, condivise dal giudice, il processo deve aver luogo e deve essere emessa una sentenza in assenza di IR.
- 7 La questione da valutare è se il giudice di cognizione sia obbligato ad accertare in maniera inequivoca l'incidenza di tale processo contumaciale sui diritti di IR; in termini concreti, se IR potrebbe impugnare un'eventuale condanna con la motivazione che sia stata emessa all'esito di un procedimento penale contumaciale in violazione del suo diritto di comparizione personale.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 8 La difesa ritiene possibile una tale impugnazione, mentre la procura non si pronuncia in merito.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Sulla ammissibilità delle questioni pregiudiziali

- 9 In primo luogo, il giudice nazionale avvia un processo in contumacia contro IR. Ad esso applica le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 2016/343. Di conseguenza, il giudice è titolare di un interesse giuridico a sapere a quale tipologia debba annoverare il processo contumaciale, se alla variante di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o a quella di cui all'articolo 8, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 2016/343.
- 10 In secondo luogo, la domanda di pronuncia pregiudiziale è presentata anche alla luce della responsabilità del giudice nazionale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, segnatamente al fine di consentire a IR di essere informato, in caso di arresto ai fini dell'esecuzione di una condanna, della sussistenza o meno di un mezzo di ricorso giurisdizionale.
- 11 Le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343 devono essere fornite dal giudice nazionale stesso, in quanto è il giudice che ha disposto di svolgere il procedimento penale in assenza di IR. Pertanto, il giudice nazionale è nella posizione migliore per valutare quali condizioni tale processo contumaciale debba soddisfare, se quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, della direttiva 2016/343, secondo cui nel caso di condanna di IR in contumacia egli non disporrebbe di alcun ricorso giurisdizionale, o quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, secondo cui IR disporrebbe di un ricorso giurisdizionale. Per rispondere a tali questioni, il giudice nazionale necessita delle istruzioni della Corte.
- 12 Nel caso si pervenisse ad una condanna, sussisterebbe un'elevatissima probabilità di emissione di un mandato d'arresto europeo per eseguire la «pena detentiva» che, data la gravità delle accuse, sarebbe probabilmente superiore a quattro mesi. Tale mandato deve menzionare inequivocabilmente la variante del procedimento

svolta in absentia, alla lettera d), n. 2 del formulario. In base alle informazioni fornite, potrebbe essere necessario concedere la garanzia di un mezzo di ricorso giurisdizionale ai sensi della lettera d), n. 3.4 del formulario.

- 13 Secondo il diritto nazionale, il mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione della pena è emesso dalla procura senza alcun coinvolgimento giudiziario, né al momento dell'emissione né durante i controlli successivi. A questo proposito, spetta all'accusa decidere cosa deve essere indicato nel presente mandato.
- 14 Secondo i punti 35 e 36 della sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2019, [ZB (Procuratore del Regno di Bruxelles)] C-627/19 PPU, EU:C:2019:1079, è legittimo che il giudice non contribuisca all'emissione del mandato d'arresto europeo per l'esecuzione delle pene, in quanto tale mandato è scaturito da un giudizio nell'ambito del quale il giudice ha garantito al condannato il rispetto dei diritti. Da questo punto di vista, il dovere del giudice adito nel corso del procedimento in contumacia, in particolare nel deciderne lo svolgimento, è quello di determinare inequivocabilmente quale variante del procedimento in contumacia svolgere: quella che prevede un successivo mezzo di ricorso giurisdizionale o quella che non lo prevede. In tal modo, il pubblico ministero potrebbe far riferimento all'accertamento giudiziario nell'emettere il mandato d'arresto europeo. In caso contrario, l'accusa deciderebbe autonomamente tale importante questione, il che sarebbe contrario al principio contenuto nella decisione quadro 2002/584, secondo cui tutte le decisioni soggiacciono al controllo dei giudici, che devono essere coinvolti in almeno uno dei due livelli di tutela giudiziaria: nell'emissione del mandato di arresto nazionale o [nell'emissione] di quello europeo.
- 15 Se si sostenesse la tesi che il giudice nazionale potrebbe sottoporre le questioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea solo successivamente ad una condanna, ciò significherebbe che non potrebbe affatto porle. In forza del diritto nazionale, a seguito di tale condanna, tutte le questioni procedurali relative alle modalità di partecipazione delle parti, compreso il procedimento in contumacia, sarebbero definitivamente decise. Il giudice che si è pronunciato non potrebbe più statuire su di esse. Esse potrebbero essere discusse dall'istanza superiore esclusivamente se contestate tramite impugnazione dalla difesa o dall'accusa.
- 16 In pratica, ciò significherebbe che l'autorità giudiziaria di prima istanza, che ha stabilito di svolgere il procedimento in contumacia, sarebbe privata della possibilità di chiedere chiarimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla precisa disposizione dell'articolo 8 della direttiva 2016/343, applicabile al giudizio principale.
- 17 Se [invece] si ritenesse che le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343 dovrebbero essere fornite solo al momento dell'arresto del condannato in contumacia, ciò significherebbe che solo il pubblico ministero potrebbe fornire tali informazioni, senza alcun coinvolgimento del giudice. Al contempo, la procura non è, in linea di principio, obbligata ad

informare il condannato in contumacia dei suoi diritti e, inoltre, non essendo un giudice, non ha il potere di adire la Corte di giustizia.

- 18 Tutto quanto precede costituisce l'interesse giuridico del giudice nazionale a sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale sulle questioni di cui sopra.

Sul richiamo alla direttiva 2016/343 e alla decisione 2009/299

- 19 Se IR fosse stato condannato in contumacia, la legge applicabile dipenderebbe dal luogo del suo arresto.
- 20 Se fosse arrestato sul territorio nazionale, si applicherebbe l'articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva 2016/343.
- 21 Se fosse arrestato in un altro Stato membro sulla base di un mandato d'arresto europeo, si applicherebbe l'articolo 4 bis della decisione quadro 2009/299 per quanto riguarda la garanzia da fornire successivamente.

Illustrazione della prima questione

- 22 Non è chiaro il contenuto preciso dell'obbligo di «informare l'imputato del processo» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343. Da un lato, la seconda frase del considerando 36 precisa che tale informazione deve essere intesa nel senso che l'imputato è «informato ufficialmente della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo». Nel procedimento principale IR ha lasciato definitivamente l'indirizzo fornito alle autorità inquirenti e l'intensa ricerca intrapresa per rintracciarlo è stata infruttuosa. Pertanto non ha ricevuto tali informazioni. Per contro, il considerando 38 della direttiva stabilisce che, nell'esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia adeguato, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla diligenza dimostrata dalle autorità giudiziarie e alla diligenza di cui ha dato prova l'interessato, mentre il considerando 39 menzionata concretamente la fuga, avvenuta nel corso del procedimento principale.
- 23 Tale incertezza riguarda anche l'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2009/299, nella sostanza identico all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva; e i considerando da 7 a 9 di tale decisione quadro sono anch'essi [nella sostanza] identici ai considerando da 36 a 39 della direttiva.
- 24 Nel procedimento originario, le autorità giudiziarie hanno utilizzato la necessaria diligenza per rintracciare l'imputato mentre tentava di fuggire. In seguito alla ricerca originaria egli è stato rintracciato e informato dell'accusa, e dopo aver fornito un indirizzo fisso, egli è scomparso di nuovo. In tali circostanze, si pone la questione se l'informazione sul processo è avvenuta conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343 e all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2009/299, poiché l'effettiva mancanza di tali

informazioni è dovuta unicamente alla decisione deliberata di fuga dell'imputato. Per contro, la fuga dell'imputato è espressamente menzionata al considerando 39 e all'articolo 8, paragrafo 4, come circostanza che osta ad una corretta informazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, sebbene tale fuga non sia menzionata come criterio nella decisione quadro 2009/299.

- 25 In breve, si pone la questione se, nel caso in cui l'imputato sia stato informato dell'accusa originaria e successivamente la magistratura non sia riuscita ad informarlo del processo a causa della fuga, le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343 e all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2009/299, siano soddisfatte, di modo che si possa presumere che egli sia stato «informato del processo».
- 26 Non è chiaro il contenuto della condizione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, la quale prevede che l'imputato assente sia «rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall'indagato o imputato oppure dallo Stato». La formulazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2009/299 è analoga.
- 27 IR ha designato un avvocato a rappresentarlo nel procedimento principale, ma questi, in seguito alla fuga di IR, ha rinunciato alla difesa. In primo luogo, è stato nominato un altro avvocato d'ufficio («nominato dallo Stato» secondo la formulazione contenuta nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343) e, dopo la rinuncia al mandato di quest'ultimo, è stato nominato un ulteriore avvocato che lo difende attualmente nel processo. IR ignora l'esistenza di tale avvocato e non ha mai avuto contatti con lui. Tale avvocato non ha intrapreso alcun tentativo per contattarlo, ad esempio tramite i suoi familiari. Ci si domanda se in tali circostanze, si possa presumere che IR sia difeso da un «avvocato incaricato».

Illustrazione della seconda questione

- 28 La seconda questione è posta in subordine nell'eventualità in cui la Corte rispondesse alla prima questione in senso negativo, poiché ciò condurrebbe all'inapplicabilità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, della direttiva 2016/343 nel giudizio principale, e all'ammissione dell'imputato al beneficio delle garanzie previste dall'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e dall'articolo 9 della direttiva 2016/343. In tal caso, non è chiaro se il diritto nazionale fornirebbe i necessari mezzi di ricorso previsti dal diritto dell'Unione.
- 29 In particolare: se il procedimento nazionale è avviato ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 1, del NPK, il procedimento in contumacia non è riesaminato secondo i criteri stabiliti da tale disposizione e il condannato in contumacia non dispone di alcun mezzo di ricorso (a fortiori non efficace). Sussistono pertanto dubbi sulla compatibilità dell'articolo 423, paragrafo 1, del NPK con l'articolo 8, paragrafo 4, e con l'articolo 9 della direttiva.

- 30 Allorché viene emesso un mandato d'arresto europeo, viene avviato un procedimento di revisione, derivante dalla garanzia da approntare conformemente alla lettera d), punto 3.4 del formulario del mandato d'arresto europeo. Nel caso in esame, è dubbio che l'articolo 423, paragrafo 5, del NPK sia conforme all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2009/299, in quanto esonera Varhoven [kasatsionen] sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) dall'obbligo di rispettare la garanzia apprestata dall'accusa al momento dell'emissione del mandato d'arresto europeo. Di conseguenza, Varhoven sad applicherebbe la legge nazionale, ossia l'articolo 423, paragrafo 1, del NPK e il condannato IR non potrebbe beneficiare di un nuovo processo nel merito.

Illustrazione della terza questione

- 31 Tutti questi temi hanno un obiettivo pratico: il giudice nazionale dovrebbe essere in grado di definire chiaramente la natura del procedimento in contumacia al fine di determinare se, in caso di condanna in contumacia, IR disponga di mezzi di ricorso giurisdizionali effettivi contro la condanna in contumacia.
- 32 Tale obiettivo pratico deriva dall'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343: il giudice nazionale che ha preso la decisione di condurre il procedimento in assenza di IR, deve accertare inequivocabilmente se egli abbia o meno un diritto riconosciuto alla tutela nei confronti di una eventuale condanna pronunciata in sua assenza; tuttavia, ciò richiede anche un accertamento inequivocabile di ciò in cui tale tutela consiste.
- 33 Al tempo stesso, esiste un nesso tra la natura del procedimento in cui è stato emesso il mandato d'arresto nazionale (ossia una condanna in contumacia) e gli elementi costitutivi del mandato d'arresto europeo. A seconda della natura del procedimento in contumacia, si determinerà quale dei quattro tipi di garanzia previsti dall'articolo 4 bis della decisione quadro 2009/299 [lettera d) del formulario] debba essere concessa. Ciò deriva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla partecipazione di un giudice alla procedura di emissione di un mandato d'arresto europeo, che secondo il diritto nazionale è emesso solo dal pubblico ministero.
- 34 A tal fine, nel caso in cui il giudice nazionale ritenga che il processo in contumacia nella causa principale rientri nella variante di cui all'articolo 8, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 2016/343, è necessario che esso segnali la sussistenza e l'applicabilità dei mezzi di ricorso effettivi di cui alla seconda frase. Tuttavia, non è sufficiente che la Corte di giustizia si limiti ad evidenziare l'incompatibilità dell'articolo 423, paragrafi 1 e 5, del NPK con il diritto dell'Unione. In tal caso, il soggetto condannato in contumacia sarebbe nuovamente privato di qualsiasi tutela legale: l'ordinamento giuridico nazionale non la appresta, e se si dichiarasse che tale ordinamento non è conforme al diritto dell'Unione, ciò non comporterebbe l'introduzione di mezzi di ricorso.

- 35 A tal fine è necessario stabilire se l'articolo 9 della direttiva 2016/343 abbia una efficacia diretta.
- 36 Nel caso di specie, un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione è possibile solo se IR viene consegnato mediante un mandato d'arresto europeo per l'esecuzione della pena inflittagli. Dunque, in base alla risposta alla seconda questione, gli articoli 422, paragrafo 1, punto 6, e 423, paragrafo 5, del NPK potrebbero essere interpretati nel senso che si applicano non solo alle persone consegnate in base ad un procedimento di estradizione, ma anche alle persone consegnate in base ad un mandato d'arresto europeo, poiché la procedura di cui alla decisione quadro 2002/584 costituisce di per sé una sorta di estradizione semplificata. Ciò significherebbe che il giudice bulgaro sarebbe vincolato dalla garanzia concessa ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2009/299, una garanzia avente il contenuto determinato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, e non dal Varhoven sad bulgaro.
- 37 Se invece IR fosse arrestato sul territorio nazionale successivamente alla condanna, sarebbe soggetto alle disposizioni dell'articolo 423, paragrafo 1, del NPK. Tale disposizione non può essere interpretata in conformità al diritto dell'Unione, in quanto definisce la norma nazionale da applicare al [processo in] contumacia e non quella prevista dall'articolo 8 della direttiva 2016/343. Non può essere interpretata *contra legem*. Si potrebbe prescindere dalla sua applicazione solo se la disposizione in contrasto (articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, in combinato disposto con il paragrafo 2, della direttiva 2016/343) avesse una efficacia diretta.
- 38 La Corte di giustizia ha già dichiarato che l'articolo 47 della Carta ha efficacia diretta (sentenza del 14 maggio 2020, [Staatsanwaltschaft Offenburg,] C-615/18, EU:C:2020:376, punto 72). Tuttavia, il principio del diritto a disporre di mezzi di ricorso giurisdizionale effettivi è sancito da una disposizione secondaria del diritto dell'Unione europea, ossia dall'articolo 9 della direttiva 2016/343. Ciò porta a chiedersi se tale disposizione abbia efficacia giuridica diretta di per sé o in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta.
- 39 Non vi è dubbio che l'articolo 9 della direttiva 2016/343 conferisce ai singoli un diritto nei confronti delle autorità inquirenti dello Stato; esso impone in modo cogente e inequivocabile le condizioni alle quali tale diritto sorge (l'imputato non era presente all'udienza e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, non sono state osservate), mentre «pone a carico degli Stati membri, in termini non equivoci, un obbligo di risultato preciso» (sentenza del 6 novembre 2018, [Bauer e Willmeroth,] C-569/16 e C-570/16, EU:C:2018:871, punto 72). Tale risultato è costituito da un mezzo di ricorso «che consenta di riesaminare il merito della causa». Tale disposizione prevede un'alternativa: «...che gli indagati o gli imputati abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale».

- 40 Le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva e dell'articolo 423, paragrafo 1, del NPK, stabiliscono con la stessa modalità il diritto di un soggetto condannato in contumacia ad un nuovo processo, riconoscono tale diritto senza specificarne nel dettaglio le modalità di esercizio, vale a dire senza chiarire se deve trattarsi di un nuovo processo fin dall'inizio o di una mera impugnazione. Nella misura in cui la disposizione nazionale dell'articolo 423, paragrafo 1, del NPK ha efficacia diretta, essa è applicata in combinato disposto con l'articolo 425 del NPK, una disposizione che disciplina le modalità specifiche di revisione, si pone la questione se si possa ritenere che l'articolo 9 della direttiva 2016/343 abbia efficacia diretta, in virtù della quale può essere applicato in sostituzione dell'articolo 423, paragrafo 1, del NPK e in combinato disposto con l'articolo 425 della stessa.
- 41 Più specificamente [si pone la questione] se sia possibile riconoscere il diritto ad una revisione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2016/343 e quindi determinare la natura della revisione: un nuovo processo a partire dalla prima istanza ovvero un'impugnazione della decisione di primo o secondo grado.
- 42 In altre parole, e in relazione alla causa principale, se: 1) il giudice nazionale determina la natura del procedimento in contumacia contro IR, dichiarando che esso si svolge secondo le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, prima frase, della direttiva, poiché le condizioni di cui al paragrafo 2, non sono soddisfatte; 2) il giudice nazionale designa il mezzo di ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 9, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva, ossia che, in caso di condanna in contumacia, IR ha il diritto, presentando la richiesta entro un periodo di sei mesi dalla consegna di una copia della sentenza contumaciale, di richiedere e ottenere la revisione del processo; 3) la natura concreta della revisione (un complessivo riesame o una impugnazione della condanna pronunciata in contumacia in primo o in secondo grado) viene valutata dal Varhoven sad, per cui essa consisterebbe certamente in un esame nel merito della causa con l'effettiva partecipazione personale di IR e di un difensore da esso scelto, si pone la questione se tale garanzia, basandosi esclusivamente sull'efficacia diretta dell'articolo 9 della direttiva 2016/343, avrebbe valore legale.